

Roma

Ai Presidi di Facoltà Ai Direttori di Dipartimento Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà Ai Direttori dei Centri – Interdip. – Interunivers. Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi Alle Strutture in posizione diretta coll. Rettore Segreteria Particolare del Rettore Segreteria dei Pro Rettori – Pro Rettore Vicario Alle Strutture di supporto alle attività del Rettore Ufficio Dirigenziale Alla Segreteria Tecnica della Direzione Alla Segreteria Particolare della Direzione Generale Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento Ai Dirigenti le Ripartizioni: I - II - III - IV - V - VI -Al Dirigente del Centro InfoSapienza All'Ufficio Dirigenziale Studio e Consulenza Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz. Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza

e p./c.

Alle OO.SS. Alla RSU di Ateneo

LORO SEDE

Oggetto: Conferimento di incarichi di insegnamento Legge 30 dicembre 2010, n. 240

In data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. "Riforma Gelmini dell'Università" (pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011) che ha modificato, tra l'altro, la disciplina dei contratti per insegnamento e ha stabilito l'abrogazione, a partire dalla stessa data, della previgente normativa in materia, in particolare dell'art. 1, comma 10 della Legge 230/2005.

Conformemente a quanto disposto dalla L. n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12/04/2011 e 19/04/2011, la modifica agli artt. 7 e segg. del Regolamento per l'attribuzione delle attività didattiche, specificatamente in ordine alla disciplina che regola i contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23 della predetta normativa.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 Pi 02133771002
Ripartizione II - Settore IV Personale non di ruojo
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 05 4991 2128 F (+39) 05 4991 2981
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuliana De Martino Rosaroli
e-mail: giuliana demartino@uniroma1.8 -

p

ol l

m



Nella seduta del 12/07/2011 il Senato Accademico ha poi deliberato il riparto tra le Facoltà dell'importo di € 500.000,00 per il pagamento ai ricercatori di incarichi di insegnamento con titolarità in corsi e moduli curriculari e dell'importo di € 400.000,00 per la didattica integrativa (contratti, supplenze interne ed esterne, tutoraggio, corsi intensivi di recupero e sostegno), determinando il costo del singolo CFU, pari a € 275,36.

Pertanto, con DR n. 3385 del 11.10.2011, è stato emanato il sopracitato Regolamento.

Ciò posto, sono pervenuti all'Amministrazione numerosi quesiti sui temi di seguito esposti.

Contratti di cui all'art. 23, I comma Legge 240/2010:

Il primo investe i contratti di cui all'art. 23, I comma, che disciplina il caso di incarichi di insegnamento attribuiti, a titolo gratuito od oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedure di valutazione comparativa ed il candidato deve essere in possesso degli specifici requisiti soggettivi indicati dalla legge. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.

In particolare si chiede quale sia la figura istituzionale deputata al conferimento degli incarichi e alla sottoscrizione dei relativi contratti, considerato che ai sensi della L. n. 240 del 30 dicembre 2010 e del predetto regolamento tale competenza è attribuita al Rettore.

A tal riguardo si ricorda che con DR n. 3497 del 18.10.2011, è stata formalizzata una nuova delega attribuendo la competenza alla stipula dei contratti di insegnamento ai Direttori di Dipartimento, e per i corsi di studio allo stato ancora in capo alle Facoltà, ai Presidi, per quanto di rispettiva competenza.

Sempre con riferimento alle docenze a titolo gratuito, un altro quesito riguarda la possibilità di conferimento ai docenti in pensione, possibilità che sembrerebbe esclusa dal dato testuale dell'art. 23, i comma. L'orientamento prevalso all'interno di questa Università al riguardo è stato esplicitato tra, l'altro, con nota rettorale del 25/05/2011, prot. n. 35812, nella quale è stato escluso espressamente che a tale categoria di personale possano essere conferiti incarichi di insegnamento a titolo gratuito.

Importi dei contratti di insegnamento:

In ordine ai contratti a titolo oneroso attribuiti in base al medesimo comma 1 dell'art. 23, è stato chiesto se sia possibile riconoscere un importo diverso da quello stabilito dal Senato Accademico, nella richiamata seduta del 12.07.2011, in sede di definizione dei criteri di riparto delle risorse per la Didattica autonoma e Integrativa, determinato, come sopra detto, in una somma pari a € 275,36 per CFU.

E' indubblamente vero, infatti, che il dato testuale della norma non contempla, per questa tipologia contrattuale, l'attribuzione di un compenso minimo. Pertanto, anche in ragione della diversità dei requisiti soggettivi richiesti nelle fattispecie del primo e secondo comma dell'art 23, sembra condivisibile, in linea di principio, la considerazione che il limite del compenso minimo stabilito dall'art. 23, comma 2 per i contratti conferiti a titolo oneroso trovi esclusiva applicazione alle fattispecie di cui al comma medesimo e non anche a quelle di cui al comma 1.





Va tuttavia segnalato che il Senato Accademico, nella seduta sopra citata, nell'individuare il suddetto l'importo dei contratti retribuiti di docenza, non ha distinto tra le due diverse fattispecie di cui all'art. 23, commi 1 e 2.

Si pone, in definitiva, il problema di stabilire se, nella fattispecie in esame, vadano applicati gli stessi importi minimi indicati dal Senato Accademico, in attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale che avrebbe disciplinato la materia, e previsti per la retribuzione dei contratti a titolo oneroso, di cui all'art. 23, Il comma.

Considerata la situazione di contenzioso attualmente in atto dei docenti a contratto in ordine al pagamento della giusta retribuzione, è opportuno confermare, a parere dell'Amministrazione il sopracitato importo anche per tale fattispecie.

A tal riguardo si fa presente che da ultimo è intervenuto il Decreto n. 313 del 21 luglio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 settembre 2011, che ha determinato l'importo dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2 tra un importo minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, confermando di fatto l'importo determinato da questa Amministrazione.

Utilizzo di fondi diversi dal Budget per la didattica integrativa:

Per quanto riguarda le docenze a titolo oneroso, ai sensi di entrambi i commi I e II dell'art. 23, stante l'esiguità delle risorse di budget di Facoltà per la didattica integrativa ripartite dal Senato Accademico, nella seduta del 12.07.2011, pervengono richieste di utilizzo di fondi propri del Dipartimento o derivanti da finanziamenti esterni da parte di enti pubblici o privati. A tal proposito si ritiene necessario, come per casi analoghi in passato è stato richiesto dal Collegio dei Sindaci, una previsione specifica negli atti convenzionali in ordine al finanziamento che deve essere finalizzato allo svolgimento di attività didattica presso l'Università e che comunque ogni variazione di fondi debba essere preventivamente sottoposta all'esame del Collegio dei Sindaci e degli organi collegiali, previa puntuale verifica in ordine alle esigenze didattiche (Corsi di studio, insegnamenti, canali) per le quali viene richiesta l'integrazione.

Attività didattiche in convenzione:

Si ricorda, inoltre, che l'art. 23, comma 1 prevede lo svolgimento di attività didattiche in convenzione solo con determinati soggetti (Enti pubblici e Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 553), escludendo quindi gli enti privati. Al riguardo si chiede se la stipuia delle suddette convenzioni possa avvenire direttamente con il Dipartimento o la Facoltà interessati.

In proposito si ritiene che nell'ambito delle Convenzioni quadro in ogni caso stipulate dal Rettore possa essere inserita la parte relativa allo svolgimento di attività didattica e rimettere quindi la definizione delle modalità operative alla stipula degli atti esecutivi, questi ultimi perfezionabili dai Dipartimenti e Facoltà interessati.





Conferimento Incarichi di insegnamento inferiori a 6 CFU:

Infine, si chiede se sia possibile il conferimento di contratti di insegnamento per un numero inferiore a 6 CFU, possibilità esclusa dalla Rettorale del 25/05/2011.

A tal riguardo si ritiene utile rammentare che in base a quanto previsto dall'art. 9 del DM n. 17 del 22.09.2010 (Allegato D) che prevede che "possono essere attivati insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi con un numero di crediti inferiore ai....limiti (di 6 o 5) esclusivamente nel casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa valutazione tecnica del Nucleo di Valutazione". Il MIUR nella circolare del 28.01.2011, prot. n. 7 ha ritenuto che gli stessi vadano individuati esclusivamente:

- a) Nelle classi i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, secondo le indicazioni fornite dal CUN a tale riguardo (pareri del 23 febbraio 2010 – classe di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria; del 28 aprile 2010 – classi relative alle professioni sanitarie; del 29 aprile 2010 – classe di medicina veterinaria).
- b) Nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, risultano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso.

Con riferimento ai corsi della classe di laurea magistrale di "Architettura ed ingegneria edilearchitettura", i predetti vincoli sulla numerosità minima dei crediti potrà non trovare applicazione per i "corsi applicativi di carattere interdisciplinare (denominati "laboratori" o "corsi integrati"), secondo quanto indicato dalla CRUI nel proprio parere al Ministero in data 17 dicembre 2010.

Il Settore IV della Ripartizione II resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione ai seguenti recapiti: 06/49912186, 06/49912185 e 06/49912714, Dott.ssa Giuliana De Martino Rosaroll, dott.ssa Francesca Cortesani, dott. Orlando Graia durante i seguenti orari di ricevimento al pubblico: lunedi – mercoledi – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedi e giovedi dalle ore 14.30 alle ore 15.45.

Cordiali saluti

IL RETTOKE